



SEGRETERIA DI STATO

PREAMBOLO

In data 6 aprile 1970, il compianto Cardinale Jean Villot, Segretario di Stato, in forza dei poteri conferitigli dal Papa Paolo VI di v.m., erigeva canonicamente in persona morale di diritto pontificio l'Istituto di Religione e di Culto "Casa Sollievo della Sofferenza" - Opera di Padre Pio da Pietrelcina, dotandolo di un proprio Statuto.

A seguito della promulgazione nel 1983 del nuovo Codice di Diritto Canonico, prima il Cardinale Angelo Sodano, in data 31 giugno 2005, poi il Cardinale Tarcisio Bertone, in data 4 gennaio 2010, provvedevano alla modifica dello Statuto.

Il giorno 26 febbraio 2016, è stata approvata la modifica degli art. 7, 8 e 12 dello Statuto della Fondazione, disponendo che il nuovo testo entri in vigore a decorrere dal 1 marzo 2016. Successivamente, in data 27 ottobre 2017 è stato modificato l'art. 3.

Ora, in virtù dei poteri a Lui statutariamente concessi e di quelli conferiti da Papa Francesco, il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, ha disposto la modifica del precedente Statuto dell'Istituto di Religione e di Culto "Casa Sollievo della Sofferenza" - Opera di San Pio da Pietrelcina, O.F.M. Capp., e ne ha approvato il nuovo testo con la seguente formulazione:

DENOMINAZIONE - NATURA GIURIDICA - SEDE DELLA FONDAZIONE

Articolo 1

1. La Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza" - Opera di San Pio da Pietrelcina, O.F.M. Capp., è un Ente, secondo quanto previsto dal can. 1303 §1 n. 1 del Codice di Diritto Canonico, dotato di personalità giuridica pubblica, canonica e civile.
2. La Fondazione ha sede legale in San Giovanni Rotondo (FG), al Viale Cappuccini, n. 1.

L'Ente, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, approvata dal Cardinale Segretario di Stato, potrà provvedere all'istituzione, di sedi secondarie, uffici, delegazioni ed ogni genere di unità locale, sia in Italia sia all'estero.

SCOPO

Articolo 2

La Fondazione - priva di fini di lucro - ha lo scopo principale di stabilire il programma di azione della "Casa Sollievo della Sofferenza", di dare ospitalità e assistenza, religiosa e sanitaria, agli ammalati ed ai pellegrini che da molte parti affluiscono al locale santuario di Santa Maria delle Grazie e di contribuire all'incremento della fede cristiana con attività ed opere di culto e di religione che lì, come in altri luoghi, si richiamino alla spiritualità e alla figura del Santo fondatore.

Articolo 3

1. Per il conseguimento degli scopi sopra indicati la Fondazione si propone:

- a. di assistere i malati nelle forme più idonee e a tal fine svolge anche attività di ricerca scientifica traslazionale e non, di sviluppo tecnologico e propone partecipando e proponendo progetti di ricerca. La predetta attività potrà essere esercitata in tutti i presidi della Fondazione;
 - b. di animare celebrazioni liturgiche per i malati ed opere caritative in loro favore;
 - c. la cura del pellegrinaggio come momento privilegiato di evangelizzazione, accogliendo i pellegrini in strutture di propria disponibilità e mediante servizi da essa direttamente posti in essere o promossi in collaborazione con terzi;
 - d. di istituire eventualmente altre opere, come casa per esercizi spirituali, casa di riposo per anziani, strutture di accoglienza e ospitalità e simili, come descritte nel Regolamento;
2. Oltre alle attività di carattere continuativo che la Fondazione si propone per il raggiungimento degli scopi indicati, ne può svolgere altre in periodi determinati, come corsi di studio, conferenze, formazione e perfezionamento culturale di personale sanitario.
 3. Nell'attuazione degli scopi di culto e di religione che la Fondazione si prefigge, vengono seguiti i metodi che l'esperienza secolare ed il magistero della Chiesa Cattolica propone ai fini dell'assistenza cristiana degli infermi.
 4. Per facilitare il raggiungimento delle predette finalità, sono utilizzate tutte le risorse della moderna tecnica assistenziale, in modo da ottenere la massima efficacia possibile.
 5. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà svolgere anche attività commerciali, economiche e finanziarie purché ad essi direttamente e strumentalmente connesse, nel rispetto della sua struttura e delle sue finalità, e comunque in modo tale da mantenere la natura di ente prevalente.

VIGILANZA

Articolo 4

1. La Fondazione agisce attraverso l'opera dei propri organi.
2. La Fondazione opera anche attraverso il personale assunto o comunque incardinato, ai sensi delle normative tempo per tempo vigenti, per la gestione e il funzionamento delle strutture e dei servizi promossi e/o affidati alla stessa.
3. Si avvale, inoltre, dell'apporto del clero secolare, dei religiosi e dei volontari che, gratuitamente, intendono svolgere attività e/o servizi per il raggiungimento degli scopi statutari.
4. La Fondazione è sotto la vigilanza della Santa Sede, e per essa alla Persona del Cardinale Segretario di Stato "pro tempore".
5. Sono riservati al Cardinale Segretario di Stato i poteri che il Codice di Diritto Canonico attribuisce all'ordinario del luogo circa l'amministrazione dei beni ecclesiastici.
6. Per quanto non è regolato dal presente Statuto, la Fondazione è soggetta alla normativa canonica, allo specifico Regolamento Generale Organizzativo ed alle disposizioni impartite dal Cardinale Segretario di Stato.





SEGRETERIA DI STATO

7. Le gestioni dipendenti dalla Fondazione sono effettuate sotto la responsabilità, personale ed esclusiva di chi la eserciti e sono altresì soggette ai propri specifici Regolamenti, ove emanati. Il personale, gli ausiliari, i collaboratori e, comunque, gli addetti – anche occasionali e temporali – alle gestioni sono sottoposti alla responsabile vigilanza di coloro che delle gestioni medesime abbiano la direzione ed il controllo.

PATRIMONIO

Articolo 5

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a. dal capitale di Euro 25.822,85 (venticinquemilaottocentoventidue virgola ottantacinque) costituito dalle poste attive di bilancio con tale iniziale destinazione, investiti in titoli garantiti dallo Stato italiano;
- b. dagli eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità e dai beni ed utilità pervenuti in virtù di lasciti successori *"mortis causa"*, di donazioni o di elargizioni in genere, destinati a patrimonio stabile con delibera del Consiglio di Amministrazione o per volontà del disponente o sovventore.

2. I mezzi per il perseguitamento degli scopi statutari della Fondazione – mediante i quali essa tende al raggiungimento dei propri scopi statutari, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione – sono costituiti:

- a. dalle rendite del proprio patrimonio;
- b. da eventuali lasciti successori *"mortis causa"*, donazioni o elargizioni in genere, salvo che sia disposta la legittima assegnazione a patrimonio stabile deliberata dal Consiglio di Amministrazione o per volontà del sovventore;
- c. dalle oblazioni, dalle offerte, dai proventi di raccolte e collette;
- d. dai contributi di soggetti pubblici e privati;
- e. da ogni altra entrata, dai proventi delle proprie attività, dai rimborsi di spese delle persone accolte ed assistite.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 6 - Composizione -

Sono Organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente;
3. il Vice-Presidente;
4. il Direttore Generale;
5. il Collegio Sindacale.

Articolo 7

- Nomina, durata della nomina, compenso -

La Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione (di seguito "Consiglio") costituito da 7 membri.

1. Tutti i membri del Consiglio, tra cui l'Arcivescovo di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo, sono nominati dal Cardinale Segretario di Stato.
2. Il Consiglio della Fondazione è presieduto dall'Arcivescovo pro tempore di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo.
3. Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni, alla scadenza dei quali può essere riconfermato dal Cardinale Segretario di Stato, in tutto o in parte. La scadenza dell'incarico affidato ai consiglieri viene in ogni caso prorogata fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato.
4. Ai consiglieri è riconosciuta una indennità per la partecipazione alle sedute del Consiglio nella misura determinata dal Presidente ed approvata dal Cardinale Segretario di Stato, oltre al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, purché documentate.
5. Il Consiglio sceglie tra i suoi membri la persona che esplichi le funzioni di Segretario.
6. In caso di vacanza durante il triennio si provvede alle eventuali sostituzioni per il tempo residuo del mandato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 8

- Revoca, sospensione, sostituzione, decadenza, rinuncia, incapacità e morte dei membri del Consiglio -

1. I Consiglieri possono essere revocati o sospesi in qualunque momento per giusta causa, con provvedimento del Cardinale Segretario di Stato.
2. Se nel corso del mandato, uno o più Consiglieri vengono a mancare per qualunque motivo, il Presidente informa il Cardinale Segretario di Stato, il quale può provvedere alle relative sostituzioni a norma dell'art. 7 §6.
3. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio, il Cardinale Segretario di Stato deve provvedere alla sostituzione dell'intero Organo.
4. I Consiglieri decadono dal proprio incarico nel caso di assenza a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo; decadono altresì nel caso in cui pongano in essere pubblicamente atti contrari alla morale e ai principi della Chiesa Cattolica, ovvero vengano a trovarsi in situazioni d'incompatibilità con la permanenza in carica. La decadenza è dichiarata dal Cardinale Segretario di Stato, il cui giudizio è insindacabile.





Articolo 9
- Funzioni e poteri -

Il Consiglio è organo di governo della Fondazione. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fermo restando quanto previsto nell'art. 4 del presente Statuto.

1. Il Consiglio, in particolare, quale Organo amministrativo:

- a. guida, promuove e indirizza la Fondazione, approvandone gli indirizzi strategici, in sintonia con le linee generali dettate dalla Segreteria di Stato;
- b. approva le direttive ed i programmi generali della Fondazione, come pure adotta i regolamenti organizzativi e gestionali interni e le relative modifiche, che sottopone all'approvazione del Cardinale Segretario di Stato;
- c. svolge attività di controllo e monitoraggio, di norma tramite il Presidente, o su delega dello stesso, il Vice-Presidente, sull'attività di amministrazione, gestione e ricerca, verificando, anche sulla base di apposite relazioni del Direttore Generale, la coerenza con i programmi e gli indirizzi deliberati;
- d. propone le modifiche o le integrazioni allo Statuto e ai Regolamenti;
- e. approva, su proposta del Direttore Generale, il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, il bilancio d'esercizio, nonché il programma delle attività assistenziali corredata del piano dei volumi e delle tipologie dell'attività assistenziale;
- f. nomina, su proposta del Direttore Generale e previo "nulla osta" del Cardinale Segretario di Stato, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, nonché il Direttore Scientifico, ove previsto nei regolamenti di organizzazione interni;
- g. può stabilire eventuali deleghe e riservare a sé materie e atti anche indicando soglie di valore degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria ancorché attribuiti al Direttore Generale;
- h. amministra, gestisce e dispone dei beni della Fondazione nel rispetto dei canoni applicabili, ivi compresa la costituzione dei diritti reali;
- i. comple tutti gli atti utili e/o necessari al conseguimento dei fini e degli scopi istituzionali della Fondazione;
- j. delibera su tutte le questioni di ordine generale che interessano la medesima, ponendo in essere tutti i negozi giuridici e le attività reputate comunque utili al conseguimento dei detti scopi e fini che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati ad altri organi, informando il Cardinale Segretario di Stato;
- k. adotta strumenti e metodologie volte alla verifica generale della qualità dei servizi resi e delle prestazioni, nonché della gestione economica delle risorse;
- l. verifica il conseguimento da parte dei Direttori degli obiettivi prefissati;
- m. autorizza la stipula di convenzioni per sperimentazioni gestionali e delibera la costituzione, lo scioglimento, le modalità e le condizioni della partecipazione ad altri enti e società, previa autorizzazione del Cardinale Segretario di Stato.

2. Al Consiglio spetta di deliberare a maggioranza semplice su tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

3. Si considerano di straordinaria amministrazione i seguenti atti:

- a. acquisti, accettazioni di eredità – anche con beneficio d'inventario – o loro rinuncia; conseguimento e rifiuto di legati, donazioni e lasciti nonché modifiche patrimoniali;
 - b. impiego e utilizzazione dei beni e destinazione dei redditi e di quant'altro a disposizione per le attività, a norma del precedente articolo 4 §6, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione;
 - c. istituzione di Comitati tecnici o scientifici, di Dipartimenti e di Gruppi di Lavoro sperimentali e di ricerca;
 - d. determinazione degli emolumenti del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico, qualora istituito, previa autorizzazione del Cardinale Segretario di Stato;
 - e. istituzioni di nuove sedi;
 - f. propone modifiche o integrazioni al presente statuto e ai regolamenti.
4. Per gli atti di straordinaria amministrazione, per quelli di alienazione, come per quelli di cui al canone 1295 c.i.c., di valore superiore a 1 (un) milione di euro, è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei membri e l'autorizzazione del Cardinale Segretario di Stato, per ogni singola operazione ancorché frazionata.
5. Il Consiglio, ferma restando la responsabilità collegiale, nello svolgimento delle proprie funzioni, può delegare uno o più consiglieri per specifiche attività o progetti, che dovranno essere oggetto di specifiche relazioni;
6. Il Consiglio può sempre avocare a sé, mediante motivata deliberazione, il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, di competenza del Direttore Generale.

Articolo 10

- Riunioni e deliberazioni del Consiglio -

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna ordinariamente ogni mese, straordinariamente quando il Presidente o il Vice-Presidente, ovvero quattro Consiglieri o l'Autorità Superiore lo credano opportuno.
- 2. Il Presidente, il Vice-Presidente ed i Consiglieri richiedenti devono indicare gli argomenti che intendono sottoporre alla discussione.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, tra cui il Presidente o il Vice-Presidente.
- 4. Per gli atti di ordinaria amministrazione il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei suoi membri; per gli altri atti si procede a norma dell'art. 9 §2 e §3.
- 5. Il Cardinale Segretario di Stato può annullare o revocare ogni delibera del Consiglio di Amministrazione che sia contraria ai fini della Fondazione o al presente Statuto; In tali casi, come pure in caso di mancato o irregolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione, può nominare un Amministratore Delegato, sospendendo in tutto o in parte i poteri del Consiglio di Amministrazione, o anche sciogliendo il Consiglio stesso.
- 6. L'avviso di convocazione deve:



- 
- a. essere comunicato ai membri almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata dalla riunione, ovvero, in caso di urgenza, entro le 24 (ore) anteriori alla riunione, mediante avviso che dia prova dell'avvenuta ricezione all'indirizzo personale di ciascun membro, ivi inclusi messaggi di posta elettronica, telegramma o telefax;
 - b. indicare la data, l'ora ed il luogo della convocazione, che può essere fissato anche al di fuori della sede purché in Italia o nei territori dello Stato della Città del Vaticano, e gli argomenti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare, i quali dovranno essere stabiliti dal Presidente o dai Consiglieri su richiesta del quale è stata fatta la convocazione.
7. E' valida la riunione del Consiglio in forma totalitaria, a prescindere da ogni avvenuta convocazione o regolarità della stessa, ma ciascun membro del Consiglio può opporsi alla delibera su argomenti in ordine ai quali si dichiari non sufficientemente informato. Di ciò dovrà darsene evidenza nel verbale della adunanza.
8. Delle riunioni deve essere tempestivamente redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale dovrà essere trasmesso al Cardinale Segretario di Stato, dopo la relativa approvazione nella successiva seduta del Consiglio.
9. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigi o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.
- In tal caso, è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà darsi atto nei relativi verbali:
- a. sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d. a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della "Fondazione", nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere tenuta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 11
- Presidente del Consiglio di Amministrazione -

Il Presidente mantiene i rapporti con la Santa Sede, in particolare con la Segreteria di Stato, dando periodica informativa sulle attività della Fondazione, soprattutto per ciò che attiene alle questioni di maggiore rilevanza.

Articolo 12
- Il Vice Presidente -

1. Il Vice-Presidente è nominato dal Cardinale Segretario di Stato tra i Membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della "Fondazione", tanto negoziale che processuale, fermo quanto disposto nel successivo articolo 13, in ordine al Direttore Generale, e può firmare validamente gli atti e la corrispondenza non riservati al Direttore Generale in nome e per conto della "Fondazione", informandone il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione su richiesta dello stesso.
3. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in tutte le funzioni e le prerogative a quest'ultimo attribuite dal presente Statuto, in caso di assenza o impedimento temporaneo.
4. Il Vice-Presidente può attribuire, mediante idonea procura, agli altri amministratori, la rappresentanza soltanto nei limiti dei poteri loro eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito nel precedente articolo 9 § 6.

Articolo 13
- Il Direttore Generale -

1. Il Direttore Generale è nominato dal Cardinale Segretario di Stato e risponde dell'attuazione di tutto quanto il Consiglio di Amministrazione ritiene di affidargli.
2. Il suo mandato ha durata triennale e può essere rinnovato per un solo triennio.
3. Il Direttore Generale ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi esclusivamente per gli atti inerenti le proprie attribuzioni, salvo che – all'atto della nomina – non sia previsto che tutti o taluni di tali atti debbano essere firmati congiuntamente dal Direttore Generale e dal Vice-Presidente o dall'Amministratore all'uopo delegato.
4. Al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione, ed in particolare:
 - a. individuare le politiche di sviluppo e delle linee guida e dei piani strategici e operativi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - b. la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, inclusa la organizzazione e gestione del personale;
 - c. dispone il conferimento d'incarichi di responsabilità dirigenziale previa ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, in coerenza con l'organizzazione interna e i piani di assunzione deliberati dal medesimo Consiglio;
 - d. deve informare puntualmente il Consiglio di Amministrazione dei profili gestionali ed operativi della Fondazione;
 - e. gli spetta predisporre l'ordine del giorno della convocazione consiliare; il coordinamento dei lavori e la predisposizione delle informazioni necessarie per le delibere che devono essere assunte dal Consiglio di Amministrazione;
 - f. al termine di ogni anno, secondo la tempistica specifica, deve presentare al Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo redatto secondo i principi definiti dalla Santa Sede, unitamente alla relazione dell'attività sanitaria e scientifica, accompagnato dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Il Direttore Generale:



- 
- a. si riferisce, in ogni caso, al Presidente, o in Sua assenza al Vice-Presidente con il quale si coordinerà per l'adozione dei provvedimenti di competenza della gestione;
 - b. partecipa, se richiesto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - c. formula, a richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, pareri per i quali è solidamente responsabile, ai sensi di legge, con gli Amministratori per gli atti conseguentemente adottati, salvo il proprio motivato dissenso;
 - d. assume la qualifica di datore di lavoro e di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, salvo delega espressa al Direttore Amministrativo e Sanitario, per la parte di competenza;
 - e. firma la corrispondenza ordinaria, gli impegni ed i documenti in genere che interessano l'attività ordinaria della Fondazione e riceve lettere, raccomandate, assicurate, pacchi, vaglia postali, e qualsiasi documento bancario o doganale in ordine alle merci per l'importazione e l'esportazione, ivi compresa la documentazione IVA;
 - f. riceve notifiche di qualsiasi genere;
 - g. rende dichiarazioni nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, anche nella forma sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000;
 - h. apre conti correnti bancari e con riferimento ai medesimi effettua operazioni quali prelievi, versamenti, richieste di libretti di assegni, emissioni di assegni ed ordini di bonifico, oltreché le operazioni di cassa;
 - i. appone le quietanze sui titoli di pagamento, sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private e rilascia quietanza per qualsiasi somma incassata a fronte di crediti della Fondazione;
 - j. adotta determinazioni d'urgenza, ove necessario, nelle materie stabilite nei Regolamenti interni e di organizzazione, sottponendo gli atti per la ratifica al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e comunque non oltre 30 giorni dall'adozione; dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della Fondazione anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti;
 - k. sottoscrive, anche telematicamente, ed inoltra qualsiasi dichiarazione o documento diretto all'Amministrazione Finanziaria (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IMU, ecc.) ed in genere ogni stampato o modello inerente alla posizione fiscale della Fondazione.

5. Il Direttore Generale:

- a. può delegare ai Dirigenti talune competenze a lui spettanti secondo le disposizioni contenute in apposito Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- b. designa un proprio sostituto, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, tra il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, il più anziano.

Articolo 14 *- Il Collegio Sindacale -*

1. Il Cardinale Segretario di Stato nomina il Collegio Sindacale della Fondazione (di seguito "Collegio") composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti e designa, tra i membri nominati il Presidente del Collegio, il quale deve essere iscritto all'Albo professionale dei Revisori Contabili.

2. Il Collegio dura in carica 3 (tre) anni e scade dopo l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.
3. I membri del Collegio possono essere revocati per giusti motivi e possono essere riconfermati alla scadenza del mandato.

Articolo 15
- Compiti, poteri e doveri del Collegio Sindacale -

1. Il Collegio è organo di controllo contabile e di vigilanza istituzionale della Fondazione e risponde del suo operato direttamente al Cardinale Segretario di Stato.
2. Il Collegio vigila sull'osservanza, formale e sostanziale, delle leggi e del presente Statuto. In particolare vigila sull'adeguatezza, amministrativa e contabile, dell'assetto strutturale della Fondazione, in vista del raggiungimento dello scopo previsto ai precedenti articoli 2 e 3. Il Collegio vigila inoltre sul rispetto dei principi di corretta amministrazione in conformità alla legge canonica e civile vaticana, nonché della legge italiana per le attività a questa soggetto.
3. Ciascun sindaco, al fine di assolvere ai propri compiti, potrà procedere, anche individualmente, dandone informazione al Presidente del Collegio, a controlli, ispezioni e verifiche, anche mediante richieste d'informazioni rivolte a qualsiasi organo, struttura o dipartimento della Fondazione, riferendo in seno al Collegio sull'attività svolta.
4. Il Collegio si riunisce almeno ogni 3 (tre) mesi. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Le verbalizzazioni delle osservazioni del Collegio dei Sindaci relative alle summenzionate attività, sono trasmesse al Cardinale Segretario di Stato e al Consiglio di Amministrazione.
6. Il Collegio dei Sindaci esamina previamente i bilanci preventivo e consuntivo corredati dai documenti giustificativi. In particolare, accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e se sono conformi alle norme che li disciplinano, redigendo apposita relazione, esprimendo il parere previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
7. I componenti del Collegio possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
8. Ogni membro del Collegio riceve il compenso legato alla sua funzione, oltre al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico.

Articolo 16
- Sostituzione dei membri del Collegio Sindacale -

1. Qualora, nel corso del mandato, venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti, verrà nominato, per il restante periodo del mandato, il membro supplente più anziano d'età.
2. Se a mancare è il Presidente, una volta ristabilita la collegialità secondo quanto disposto dal precedente §1, il Cardinale Segretario di Stato deve nominare il nuovo Presidente.



NORME APPLICABILI

Articolo 17

Per quanto attiene alle eventuali cause di estinzione, alla devoluzione dei beni e alle altre vicende non espressamente disciplinate nel presente Statuto, trovano applicazione, i cann. 120-123 del Codice di Diritto Canonico e, occorrendo, le altre norme previste in materia dall'ordinamento giuridico vaticano, nonché l'art. 20 della Legge 222/1985.

Articolo 18

1. Il presente Statuto avrà vigore *ad experimentum* dalla data di pubblicazione per tre anni.
2. Le modifiche del presente Statuto sono disposte dal Cardinale Segretario di Stato. Il Consiglio di Amministrazione può formulare proposte al riguardo.
3. Lo Statuto è integrato da un Regolamento attuativo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal Cardinale Segretario di Stato.



Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato


Dal Vaticano, 12 aprile 2019

AMBASCIATA D'ITALIA
CITTÀ DEL VATICANO
15/04/2019 Num. registro: 890
MAURIELLO VINCENZO
Art. T.C. 69
Gratuito Art 66 D.lgs 71/11 Lettera e



Copia conforme all'originale

15 APR. 2019



DOTT. VINCENZO MAURIELLO

Ufficiale della Segreteria di Stato
Affari Generali

AMBASCIATA D'ITALIA PRESSO LA SANTA SEDE

Visto per la legalizzazione della firma di

Vincenzo Mauriello

Ufficiale della Segreteria di Stato di Sua Santità

Roma, 15/04/2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO

PRIMO SEGRETARIO

Francesca Maria Orsini

Capo della Cambieria Consolare

